

Codice A1824B

D.D. 28 settembre 2026, n. 1880

Rep. n°1325 del 17.09.2024 e atto agg.vo n°1354 del 05.02.2026 avente per oggetto l'uso di terreni facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta", in Comune di Bosio (AL), per uso pascolivo (pascipascolo) all'Azienda agricola Montaldo Simone. Rettifica art. 2 del rep. n°1325/2024 e DD n°1843/2024. Accertamenti per un totale complessivo di Euro 513,00 sul Cap. 30195 del Bilancio finanziario gestionale...



ATTO DD 1880/A1824B/2026

DEL 28/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1824B - Lavori forestali e vivai

OGGETTO: Rep. n°1325 del 17.09.2024 e atto agg.vo n°1354 del 05.02.2026 avente per oggetto l'uso di terreni facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta", in Comune di Bosio (AL), per uso pascolivo (pascipascolo) all'Azienda agricola Montaldo Simone. Rettifica art. 2 del rep. n°1325/2024 e DD n°1843/2024. Accertamenti per un totale complessivo di Euro 513,00 sul Cap. 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2026–2028, annualità 2026, 2027 e 2028. Annotazione di Euro 171,00 sul capitolo di bilancio corrispondente al Cap.30195/26 per l'annualità 2029.

Visti la:

- D.G.R. n. 7–4281 del 10.12.2021 - Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 4.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021 e n. 18-3631 del 30.07.2021, che ha assegnato le competenze riguardanti la gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, al Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale A1824A, con decorrenza dal 01.02.2022;
- la DGR n. 37-1089 del 6 maggio 2025 con la quale a seguito della nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale entrata in vigore il 1° giugno 2025, il Settore Lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica forestale A1824A ha cambiato denominazione in "Settore Lavori forestali e vivai A1824B".
- l'articolo 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" così' come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- l'art 13 comma 2 della legge regionale n.18/2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico- forestale, assetto idrogeologico e vivaistica

forestale" che ha sostituito il comma 3 bis dell'articolo 16 della legge regionale 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" e ha stabilito che la gestione del patrimonio silvo-pastorale e i beni immobili di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici o privati per le finalità di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012)."

Premesso che:

- con DD n°1843 del 09.09.2024 è stata approvata la concessione all'Azienda Agricola Naclerio Alfonso, con sede a Bosio (AL), Frazione Capanne di Marcarolo, Cascina Merlina, partita I.V.A. 02528210061 e successivamente repertoriata in data 17.09.2024 n°1325, legalmente rappresentata dal Sig. Naclerio Alfonso codice fiscale *omissisomissis* avente per oggetto l'uso di terreni facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta", in Comune di Bosio (AL), per uso pascolivo (pascipascolo) per anni 6 con decorrenza dal 2024 al 2029, limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46, comma 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4", al canone annuo di Euro 171,00 da corrispondersi in un'unica soluzione anticipata ai sensi dell'art.2 del rep. 1325/24 e così distinti a catasto:
 - foglio 40 - mappali 36 AA -36 AB -42;
 - foglio 41 mappali 39 – 40 (limitatamente al 50%)
- aventi una superficie complessiva di 02.28.55 ha

Dato atto che:

per mero errore materiale nell'art. 2 del rep. n. 1325/2024 e nella DD n. 1843/2024 è stato indicato che l'importo del canone venga aggiornato annualmente in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) verificatasi nel mese di dicembre antecedente l'inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

- con D.D. n. 1843 del 09.09.2024 sono stati accertati l'importo dovuto di Euro 171,00 a titolo di canone annuo relativo al periodo pascolivo 2024, così come precedentemente descritto e l'importo dovuto a titolo di cauzione pari ad Euro 86,00;
- con successiva determinazione dirigenziale si è provveduto ad accertare il canone annuo 2025, limitatamente al periodo annuale del pascolo;

Dato atto che:

con DD n°201 del 06.02.2026 è stato approvato l'atto aggiuntivo rep. n°1354 del 05.02.2026 con il quale si è preso atto del subentro (a decorrere dal 05.02.2026) dell'Azienda agricola Montaldo Simone - P.Iva 02797890064 con sede a Bosio (AL) - Fraz.ne Capanne di Marcarolo, Cascina Merlina, rappresentata dal titolare e legale rappresentante dell'omonima azienda sig. Montaldo Simone c.f. *omissis*, nella titolarità delle concessioni rep.n°1288 del 31.05.2022 e n°1325 del 17.09.2024, all'Azienda agricola Naclerio Alfonso, per cessione dell'attività aziendale avvenuta il 09.01.2026 con atto notarile rep. n°199 registrato ad Alessandria il 09.01.2026 serie 1T5.

Ritenuto pertanto:

- di stabilire che l'importo del canone annuo è determinato in Euro 171,00 e rettificare l'art. 2 del contratto rep. n. 1325 del 17.09.2024 e la DD n. 1843/2024, eliminando la disposizione relativa all'adeguamento ISTAT annuale;
- di accertare l'importo di Euro 171,00 sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2026–2028, annualità 2026, 2027 e 2028, per un totale complessivo di Euro 513,00 dovuto dall'Azienda agricola Montaldo Simone a titolo di canone annuo ai sensi dell'art. 2 del contratto rep. n°1325/24 e atto agg.vo n°1354/2026 (da corrispondersi negli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028) ciascuno riferito rispettivamente alla stagionalità pascoliva 2026, 2027 e 2028 - soggetto

versante: Montaldo Simone - codice soggetto n. 397013;

- di annotare l'importo di Euro 171,00 per l'annualità 2029 sul capitolo di bilancio corrispondente al capitolo 30195/26 dovuto dall'Azienda agricola Montaldo Simone a titolo di canone annuo ai sensi dell'art. 2 del contratto rep. n°1325/24 e atto agg.vo n°1354/2026 (da corrispondersi nell'esercizio 2029) riferito alla stagionalità pascoliva 2029 - soggetto versante: Montaldo Simone - codice soggetto n. 397013.

Dato atto che:

- il versamento dei canoni annui verrà eseguito con modalità PagoPa e al sig. Montaldo Simone, titolare dell'Azienda agricola omonima, verrà inviato per ogni annualità, un avviso di pagamento contenente un Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione. Il versamento dovrà essere eseguito entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del predetto avviso;
- gli accertamenti/annotazioni non sono stati già assunti con precedenti atti amministrativi;
- il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25.01.2024;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- l.r. n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 13 comma 2 della legge regionale n. 18 del 18 aprile 2024 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- l'articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- artt. 15 - 23 - 26 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- Regolamento Regionale di Contabilità n. 9 del 16 luglio 2021, modificato dal Regolamento regionale n. 11 del 21 dicembre 2023;
- DGR 3-2182 del 30 gennaio 2026 Approvazione del PIAO per gli anni 2026-2028 della

Regione Piemonte;

- Legge regionale 3 febbraio 2026 n.3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. N.1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n.118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n.3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026/2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizione di natura autorizzatoria;
- Legge regionale n. 17 del 5 agosto 2026 - Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie;
- D.G.R. 7 Agosto 2026, n. 11-2973 - Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";

determina

Per quanto in premessa indicato:

- 1) di stabilire che l'importo del canone annuo è determinato in Euro 171,00 e rettificare l'art. 2 del contratto rep. n. 1325 del 17.09.2024 e la DD n. 1843/2024, eliminando la disposizione relativa all'adeguamento ISTAT annuale, in conformità a quanto esposto in premessa;
- 2) di allegare alla presente determinazione l'atto rettificato rep. n°1325/2024 come sopra descritto e di trasmetterla al concessionario;
- 3) di accertare l'importo di Euro 171,00 sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, 2027 e 2028, per un totale complessivo di Euro 513,00 dovuto dall'Azienda agricola Montaldo Simone a titolo di canone annuo ai sensi dell'art. 2 del contratto rep. n°1325/24 e atto agg.vo n°1354/2026 (da corrispondersi negli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028) ciascuno riferito rispettivamente alla stagionalità pascoliva 2026, 2027 e 2028 - soggetto versante: Montaldo Simone - codice soggetto n. 397013,
- 4) di annotare l'importo di Euro 171,00 per l'annualità 2029 sul capitolo di bilancio corrispondente al capitolo 30195/26 dovuto dall'Azienda agricola Montaldo Simone a titolo di canone annuo ai sensi dell'art. 2 del contratto rep. n°1325/24 e atto agg.vo n°1354/2026 (da corrispondersi nell'esercizio 2029) riferito alla stagionalità pascoliva 2029 - soggetto versante: Montaldo Simone - codice soggetto n. 397013.

Si dà atto che le transazioni elementari del predetto capitolo sono rappresentate nell'Appendice A- elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore
(Valeria Scovero)

IL DIRIGENTE (A1824B - Lavori forestali e vivai)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. rep_1325_corretto.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ATTO DI CONCESSIONE DI TERRENI FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "LA BENEDICTA", IN COMUNE DI BOSIO (AL), ALL'AZIENDA AGRICOLA NACLERIO ALFONSO, PER USO PASCOLIVO (PASCIPASCOLO).

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Lavori in Amministrazione Diretta di Sistemazione Idraulico-Forestale, di Tutela del Territorio e Vivaistica Forestale, Ing. Franco Brignolo codice fiscale [redacted] domiciliato ai fini del presente contratto, presso

la sede regionale di Torino, Piazza Piemonte 1, abilitato alla stipulazione della presente scrittura privata dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23

CONCEDE

all'Azienda Agricola Naclerio Alfonso, con sede a Bosio (AL), Frazione Capanne di Marcarolo Cascina Merlina, codice fiscale [redacted] partita I.V.A. 02528210061, legalmente rappresentata dalla titolare Sig. Naclerio Alfonso nato a [redacted]

[redacted] domiciliato ai fini del presente contratto presso [redacted]

[redacted] l'uso dei terreni facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta", in Comune di Bosio (AL), distinti a catasto come segue:

- foglio 40 - mappali 36 AA -36 AB -42;
- foglio 41 mappali 39 - 40 (limitatamente al 50%)

come da cartografia in allegato, per uso pascolivo (pascipascolo), aventi una superficie complessiva di 02.28.55 ha, per un carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino) pari a 1 UBA per ettaro.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 2024 al 2029, limitatamente al periodo annuale del pascolo, così come descritto nell'art. 46 punto 2 del "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4" come da tabella sottostante:

Altitudine (metri s.l.m.)	Inizio pascolamento	Termine pascolamento
Inferiore a 800	sempre	
Tra 800 e 1.500	31 marzo	30 ottobre
Oltre 1.500	15 maggio	15 ottobre

ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che ove il concessionario resti in possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 171,00 da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione.

mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concessionario ha costituito l'importo cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R. di Euro 86.00.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone dovuto relativo all'annualità in corso.

Art. 4 - Il concessionario è obbligato ad attenersi alle indicazioni e prescrizioni di un eventuale Piano pastorale regionale che verrà approvato.

Art. 5 - Il concessionario dovrà monticare il carico stabilito. La proprietà si riserva di controllare il rispetto del canco nel modo che riterrà più opportuno. Il carico massimo di bestiame (equino, bovino, ovino e caprino), ai fini della buona conservazione della cotica erbosa del pascolo medesimo, non deve superare 1 UBA per ettaro.

Art. 6 - Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi

danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri. E' inoltre obbligo del concessionario farsi carico della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'utilizzo del bene di cui alla presente concessione.

Art. 7 - Il pascolo deve essere suddiviso in comparti, in rapporto alla superficie ed al numero dei capi, in modo da evitare il sovraccarico, la lunga permanenza del bestiame ed ottenere lo sfruttamento dell'erba alla sua piena maturazione. Il concessionario s'impegna a mantenere il pascolo nelle migliori condizioni obbligandosi a consegnarlo, al termine della concessione libero da ogni materiale estraneo e a non bruciare i pascoli oggetto del presente atto. Il concessionario dovrà provvedere altresì a predisporre le chiudende necessarie al fine di evitare lo sconfinamento del bestiame pascolante.

Art. 8 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità, di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 9 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, il bene in concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 10 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 11 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 12 - Il concessionario dovrà adempiere alle prescrizioni di legge in materia di agricoltura e foreste ed alle norme comunali.

Art. 13 - Il concessionario rinuncia a qualsiasi richiesta di riduzione canone o di indennizzo nei confronti della Regione, per la riduzione della superficie pascoliva e/o della produzione foraggera, dovuta a cause naturali o artificiali.

Art. 14 - Il concessionario ha l'obbligo di denunciare immediatamente agli organi competenti, tutti gli animali ammalati di malattie infettive, diffusive o comunque sospette, secondo le vigenti norme di Polizia Veterinaria (D.P.R. 08.02.1954 n. 320 e succ. modificazioni) e in conformità ai provvedimenti emanati dal Servizio Veterinario.

Art. 15 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite dall'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino a cura e spese del concessionario.

Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 16 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 17 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Torino, li 17 SET. 2024

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

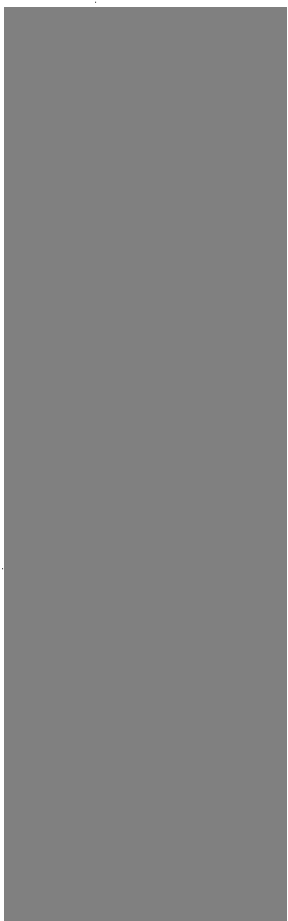
Figure 1. The effect of the number of iterations on the accuracy of the proposed algorithm. The accuracy of the proposed algorithm increases with the number of iterations. The accuracy of the proposed algorithm is 100% when the number of iterations is 1000.

[illegible]

14/01/20

Direzione Provinciale di Ascoli Piceno - Ufficio Provinciale - Territorio

STIMA del costo per l'istallazione



2 Foglietto M. 12

Formato: A4 10x10
Scale: 1:10

Scala originale: 1:2000
Dimensione fornita: 511.000 x 511.000 metri
Data: 16/01/2021
Codice: 2200.16.0021